

# Newsalert

20 Dicembre 2018 – 11 Gennaio 2019

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## Weekly Newsalert

### Financial Regulatory Outlook

#### Secondo Pilastro di Basilea (Controllo Prudenziale)

##### > Traduzioni di due set di Orientamenti EBA

#### *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione*

#### *Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti*

Il 20 dicembre 2018 EBA ha pubblicato la **traduzione nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea** di due set di Orientamenti, nel dettaglio: «**Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)**» e «**Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti**».

I due set di Orientamenti rappresentano l'aggiornamento degli Orientamenti già esistenti in materia; l'obiettivo di EBA è stato quello di revisionare le disposizioni relative al quadro di riferimento del Secondo Pilastro di Basilea (cd. «*Pillar 2 framework*»).

Gli «**Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)**», rivolti alle autorità competenti e alle istituzioni finanziarie, definiscono: **(a)** i sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per l'identificazione, la valutazione e la gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, altrimenti denominato rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (cd. *IRRBB*); **(b)** i dispositivi di governance interna degli enti in relazione alla gestione dell'*IRRBB*; **(c)** le variazioni improvvise e impreviste del tasso di interesse; **(d)** le aspettative generali per l'identificazione e la gestione del rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse

dalla negoziazione (cd. *CSRBB*).

Le autorità competenti dovrebbero fare in modo che gli enti applichino tali Orientamenti dal **30 giugno 2019** e che integrino gli stessi nel **ciclo ICAAP 2019**, ossia che per le segnalazioni ICAAP presentate nel 2020, elaborate sulla base dei dati di fine anno 2019, facciano riferimento ai presenti Orientamenti.

I previgenti Orientamenti del 2015 sulla medesima materia sono pertanto abrogati a decorrere dal 30 giugno 2019.

Gli «**Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti**», invece, definiscono i requisiti organizzativi, le metodologie e i processi comuni per l'esecuzione delle **prove di stress** da parte degli enti, tenendo conto dell'adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio, nell'ambito dei propri processi di gestione del rischio.

Gli «Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti» si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

I previgenti Orientamenti in materia dell'agosto 2010 («Orientamenti del CEBS in materia di prove di stress») sono abrogati dal 20 dicembre 2018.

[Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione \(non-trading activities\)](#)

[Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti](#)

## Secondo Pilastro di Basilea (Controllo Prudenziale)

### > *Processo di valutazione sull'adeguatezza dei requisiti patrimoniali (SREP)*

#### *Documento di consultazione Consob del 31 dicembre 2018. Proposta di Raccomandazione sulle informazioni in merito al Supervisory Review and Evaluation Process che sostituisce la Comunicazione Consob n. 0090883 del 26 novembre 2015*

In data 31 dicembre 2018 **Consob** ha pubblicato un documento di **consultazione** relativo alle informazioni che le banche dovranno diffondere al pubblico ad esito del **processo di valutazione sull'adeguatezza dei requisiti patrimoniali** (cd. «**SREP - Supervisory Review and Evaluation Process**»).

[Documento di consultazione di Consob contenente la proposta di raccomandazione sulle informazioni in merito allo SREP](#)

La consultazione, che si conclude il **31 gennaio 2019**, è finalizzata a raccogliere i riscontri sulla **ridefinizione del set informativo** da rendere pubblico in concomitanza con lo svolgimento dello *Srep*, in particolare sull'appropriata identificazione delle informazioni privilegiate che, in quanto *price sensitive*, dovranno essere rese note al mercato tramite comunicato stampa o, in alternativa, essere oggetto della procedura di ritardo della comunicazione al pubblico, durante il corso di svolgimento dello *Srep*.

Consob, inoltre, fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento di tali informazioni ai fini dei **prospetti informativi** e delle **informative finanziarie periodiche**.

Al termine della consultazione Consob adotterà una **Raccomandazione**, che andrà a revocare e a sostituire la precedente Comunicazione adottata su questo stesso tema il 26 novembre 2015.

La Raccomandazione proposta si rivolge sia alle banche soggette alla disciplina del *market abuse* (quotate e/o aventi strumenti finanziari scambiati su sistemi multilaterali o organizzati di negoziazione) sia alle banche emittenti titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, tenute ad assolvere agli adempimenti di trasparenza nei confronti del pubblico previsti dal TUF all'articolo 116, comma 1-bis.

## **Mercati finanziari e servizi di investimento**

### > *Regolamento Titoli / Prevenzione e gestione dei mancati regolamenti*

#### *Consultation Paper. Guidelines on standardised procedures and messaging protocols used between investment firms and their professional clients under Article 6(2) of CSDR*

#### *Consultation Paper. Guidelines on Settlement Fails Reporting under Article 7(1) of CSDR*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 20 dicembre 2018 ha avviato **due consultazioni** pubbliche per l'elaborazione di due set di Orientamenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui depositari centrali di titoli (cd. «**CSDR – Central Securities Depositories Regulation**»).

Nel dettaglio:

- «**Consultation Paper. Guidelines on standardised procedures and messaging protocols used between investment firms and their professional clients under Article 6(2) of CSDR**» e

- «**Consultation Paper. Guidelines on Settlement Fails Reporting under Article 7(1) of CSDR**».

Il primo *Consultation Paper* è stato elaborato da ESMA ai sensi della delega prevista all'articolo 6 («**Misure per prevenire i mancati regolamenti**») del CSDR che richiede all'Autorità di emanare Orientamenti sulle **procedure standardizzate** e i **protocolli di messaggistica** che le imprese di investimento autorizzate devono implementare per prevenire e limitare i mancati regolamenti; tali misure devono prevedere almeno la conclusione di accordi tra l'impresa di investimento e i relativi clienti professionali.

Il secondo *Consultation Paper*, invece, è stato elaborato da ESMA ai sensi dell'articolo 7 («**Misure per la gestione dei mancati regolamenti**») del CSDR e dell'articolo 14 («**Segnalazione dei mancati regolamenti**») del Regolamento delegato (UE) 2018/1229, al fine di garantire un'**applicazione coerente** delle disposizioni

riguardanti la segnalazione, da parte dei depositari centrali di titoli all'autorità competente, dei **mancati regolamenti**.

Entrambe le consultazioni si concluderanno il **20 febbraio 2019**.

I due set di Orientamenti, una volta definitivi, saranno applicabili a partire dal **13 settembre 2020**, data di applicabilità del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che definisce, tra le altre cose, le misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e le misure volte a incentivare il regolamento dei titoli attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti.

[Consultation Paper. Guidelines on standardised procedures and messaging protocols used between investment firms and their professional clients under Article 6\(2\) of CSDR](#)

[Consultation Paper. Guidelines on Settlement Fails Reporting under Article 7\(1\) of CSDR](#)

## Mercati finanziari e servizi di investimento

### > MiFID II / Strumenti finanziari

#### *Guidelines on the application of C6 and C7 of Annex 1 of MiFID II*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 21 dicembre 2018 ha pubblicato il documento «**Guidelines on the application of C6 and C7 of Annex 1 of MiFID II**».

Si tratta dell'aggiornamento degli «Orientamenti sull'applicazione della sezione C, punti (6) e (7), dell'allegato 1 della MiFID» del 20 ottobre 2015, che descrivono le modalità di applicazione delle definizioni contenute nella Sezione C denominata «**Strumenti finanziari**» dell'Allegato I «**Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari**» della Direttiva 2014/65/UE (cd. «**MiFID II**»).

In particolare, il punto (6) della Sezione C riguarda i «**contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica**», mentre il punto (7) della Sezione C riguarda i «**contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati**».

ESMA ha elaborato il presente aggiornamento per allineare gli Orientamenti del 2015 al rinnovato *framework* normativo dettato da MiFID II; non sono

state introdotte modifiche sostanziali e per tale motivo l'Autorità non ha ritenuto necessario né conveniente svolgere la consultazione pubblica per l'elaborazione del presente aggiornamento.

Gli Orientamenti modificati si applicheranno a decorrere da due mesi dopo alla data di pubblicazione delle traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE.

[Guidelines on the application of C6 and C7 of Annex 1 of MiFID II](#)

## **Mercati finanziari e servizi di investimento**

### > *Opzioni binarie e Contratti per differenza*

#### **Documento di consultazione Consob del 7 gennaio 2019. Adozione di misure d'intervento da parte della Consob sull'offerta agli investitori al dettaglio di opzioni binarie e contratti per differenza**

In data 7 gennaio 2019 **Consob** ha avviato una **consultazione** pubblica concernente l'adozione di misure d'intervento sull'offerta agli investitori al dettaglio di **opzioni binarie e contratti per differenza**.

Con la presente consultazione, Consob mira ad introdurre in Italia in via permanente - ai sensi della Direttiva Mifid II e dell'articolo 42 del Regolamento Mifir - le stesse misure d'intervento temporanee già adottate da Esma relative alla commercializzazione delle opzioni binarie e di contratti per differenza ai clienti al dettaglio nell'Unione Europea.

Tali misure prevedono il **divieto di commercializzazione, distribuzione e vendita** agli investitori al dettaglio **di opzioni binarie e alcune restrizioni alla commercializzazione, distribuzione e vendita** agli investitori **dei contratti finanziari per differenza** (cd. *CFD*).

Consob condivide l'analisi effettuata da ESMA e ritiene necessaria l'adozione di **misure speciali** di protezione degli investitori in relazione all'offerta di tali prodotti ai clienti al dettaglio, trattandosi di **strumenti finanziari complessi, ad alto rischio, volatili e le cui condizioni di negoziazione non sono sufficientemente trasparenti**; inoltre, si tratta di prodotti generalmente offerti agli investitori al dettaglio attraverso piattaforme di *trading* elettroniche senza essere accompagnate dal servizio di consulenza o di gestione del portafoglio.

A tal proposito, Consob ha già pubblicato, nel febbraio 2017, un avviso che evidenzia il fatto che i *CFD* – ed altri prodotti simili - sono prodotti intrinsecamente molto rischiosi e complessi ed in quanto tali non considerati adatti alla maggior parte della clientela al dettaglio.

Poiché, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento MiFIR, sono le autorità nazionali competenti a dover adottare misure di intervento in via permanente, Consob ritiene appropriato adottare una **Decisione** che consenta l'attuazione delle Decisioni dell'ESMA in Italia **a tempo indeterminato**, fatte salve eventuali revisioni per il mutare delle circostanze del mercato o per una riconsiderazione generale a livello europeo.

La consultazione si concluderà il **22 gennaio 2019**.

[Consultazione Consob del 7 gennaio 2019](#)

## Governance e controlli interni

### > *Divieto di interlocking*

#### *Aggiornamento dei criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")*

In data 21 dicembre 2018, **Banca d'Italia, Consob e Ivass**, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una Comunicazione con cui aggiornano i Criteri, emanati nel 2012, per l'applicazione del **divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario** (cd. «**divieto di interlocking**»), introdotto dall'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. «Decreto Salva Italia»).

L'aggiornamento riguarda la **soglia di rilevanza dimensionale** degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza.

In particolare, le Autorità precisano che il divieto di *interlocking* opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un **fatturato totale** - realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza - **superiore a 30 milioni di euro**.

La nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della Comunicazione.

[Comunicazione del 21 dicembre 2018 - Aggiornamento dei Criteri per l'applicazione del divieto di interlocking nel settore finanziario](#)

## Servizi di pagamento

### > *Recepimento della Direttiva PAD (Payment Account Directive)*

#### *Modifiche alle disposizioni in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» – Recepimento della Payment Account Directive (PAD)*

In data 27 dicembre 2018, **Banca d'Italia** ha sottoposto a **consultazione** alcune modifiche alle Disposizioni in materia di «**Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti**» (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni).

Gli interventi proposti mirano ad adeguare le Disposizioni alle novità introdotte dalla **Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese e accesso al conto di pagamento (Payment Account Directive – PAD)**, volte a:

- i) **umentare la trasparenza e la comparabilità** delle spese legate a un conto di pagamento (stimolando così la concorrenza tra gli intermediari);
- ii) **facilitare il trasferimento dei servizi di pagamento** connessi al conto;
- iii) **favorire l'inclusione finanziaria**, prevedendo l'obbligo di offrire un «conto di base» in capo ai prestatori di servizi di pagamento (i cd. «PSP» cioè banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane Spa per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144).

Con il presente intervento le Disposizioni vengono modificate con riguardo alla:

- **documentazione relativa all'informativa precontrattuale;**
- **documentazione relativa all'informativa periodica;**
- **terminologia impiegata nel Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori** (allegato 4A).

Gli interventi proposti sono effettuati sul testo

vigente delle Disposizioni e quindi non tengono conto delle modifiche, oggetto di consultazione pubblica, alla disciplina sulla trasparenza dei servizi di pagamento (sezione VI), in attuazione della Direttiva PSD 2 e delle disposizioni del capo II-bis, titolo VI, del TUB.

La consultazione rimarrà aperta fino al **25 febbraio 2019**.

[Recepimento della direttiva 2014/92/UE \(PAD\).](#)  
[Modifiche alle disposizioni di trasparenza](#)

## Servizi di pagamento

### > *Direttiva PSD2 / Misure di emergenza per le interfacce dedicate*

#### *Comunicazione della Banca d'Italia in materia di accesso ai conti di pagamento (previsto dalla Direttiva PSD2): istruzioni per l'esenzione dall'obbligo di realizzare la procedura di contingency («fall-back solutions»)*

La **Comunicazione**, pubblicata da **Banca d'Italia** il 4 gennaio 2019, contiene le istruzioni che i **prestatori di servizi di pagamento** che detengono **conti accessibili online** (i cd. «*Account Servicing Payment Service Providers*» o **ASPSP**) devono seguire per avanzare a Banca d'Italia l'istanza di esenzione dall'obbligo di realizzare la **procedura di contingency** (cd. «*fall-back solutions*») e cioè il meccanismo alternativo da utilizzare in caso di **indisponibilità dell'interfaccia dedicata all'accesso delle terze parti** (cd. «*Third Party Providers*» o **TPP**), ai sensi del Regolamento delegato 2018/389 sull'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

Il Reg. delegato 2018/389 (all'art. 33, par. 6) prevede che Banca d'Italia possa **esentare** gli ASPSP dall'obbligo di realizzare il meccanismo di emergenza per l'interfaccia dedicata qualora tale l'interfaccia dedicata soddisfi determinate condizioni; tra queste condizioni, Banca d'Italia richiama quella per la quale le interfacce dedicate debbano essere progettate e testate al più tardi entro il 14 marzo 2019 (dimostrando che tali interfacce siano state ampiamente utilizzate per almeno tre mesi).

A tal proposito, Banca d'Italia richiama gli intermediari ad avviare con tempestività i test di funzionalità delle interfacce, affinché esse siano messe in esercizio entro il **1° giugno 2019**.

Pertanto, con la presente Comunicazione, Banca d'Italia fornisce la **modulistica** che gli ASPSP devono utilizzare per la presentazione delle domande di esenzione dalla soluzione di *fall-back* e alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 17 («Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese») del Reg. delegato 2018/389 con

riferimento alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente per i pagamenti *corporate*.

Nel dettaglio, l'Autorità ha pubblicato i seguenti moduli:

- Domanda di esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(6) del Regolamento (Eu) 2018/389 - Parte I - Informazioni sull'interfaccia dedicata - da inoltrare non oltre il 14 marzo 2019.
- Domanda di esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(6) del Regolamento (Eu) 2018/389 - Parte II - Informazioni sui test e sugli stress test - da inoltrare non oltre il 14 giugno 2019.
- Domanda di esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(6) del Regolamento (Eu) 2018/389 - Parte III - Utilizzo delle interfacce dedicate - da inoltrare non oltre il 1 agosto 2019.

[Comunicazione Banca d'Italia del 4 gennaio 2019](#)

[Direttiva PSD 2: Comunicazione della Banca d'Italia in materia di esenzione dall'obbligo di realizzare la procedura di contingency](#)

## Servizi di pagamento

### > *Direttiva PSD2 / Esternalizzazione a fornitori di servizi cloud*

#### *Documento di consultazione di Banca d'Italia del 9 gennaio 2019. Modifiche alla Circolare n. 285 e recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2017/17 e delle Raccomandazioni EBA/REC/2017/03 per le banche e degli Orientamenti EBA/GL/2018/07 per le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento*

Banca d'Italia, il 9 gennaio 2019, ha avviato una **consultazione** pubblica volta ad apportare modifiche ed integrazioni alla **Circolare n. 285/2013** ("Disposizioni di Vigilanza per le Banche") al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcuni atti europei emanati da EBA, nel dettaglio:

- gli **Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti** (ai sensi della PSD 2) del 19 dicembre 2017 (parte I del documento in consultazione);
- gli **Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento** (ai sensi della PSD 2) del 12 gennaio 2018 (parte I del documento in consultazione);
- le **Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud** del 28 marzo 2018 (parte II del documento in consultazione);
- le **Guidelines on the conditions to be met to benefit from an exemption from contingency measures under Article 33(6) of Regulation (EU) 2018/389 (RTS on SCA & CSC)** (parte III del documento in consultazione).

Per quanto riguarda il recepimento dei due set di Orientamenti attuativi della Direttiva PSD 2, Banca d'Italia intende **inserire un rinvio** nei Capitoli 4 ("Sistema informativo") e 5 ("Continuità operativa") del Titolo IV, Parte Prima, della Circolare 285. Le Disposizioni presenti in questi due capitoli sono già largamente coerenti con quanto previsto dagli Orientamenti; pertanto gli interventi proposti dall'Autorità sono interventi di raccordo tra gli obblighi già vigenti e quelli previsti da EBA.

Nel recepire gli Orientamenti sulla segnalazione dei gravi incidenti relativi ai servizi di pagamento (ex PSD 2) Banca d'Italia ritiene di confermare l'impostazione attualmente prevista per i gravi incidenti di sicurezza informatica per il complesso delle attività e servizi bancari, in base alla quale le

banche devono effettuare direttamente una **comunicazione all'autorità di vigilanza**; in questo modo le banche sarebbero incentivate a rafforzare i presidi adottati e ad accrescere il grado di consapevolezza degli organi aziendali.

Relativamente agli Orientamenti non ancora tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE, riguardanti l'esenzione dal predisporre misure di emergenza per le interfacce dedicate, Banca d'Italia anticipa la propria intenzione di conformarvisi.

Anche per quanto riguarda l'attuazione delle Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, Banca d'Italia ha optato per il **rinvio**; viene quindi previsto, in via generale, l'obbligo per le banche di attenersi alle Raccomandazioni. Anche su questo tema, le Disposizioni della Circolare 285 sono già largamente conformi a quanto previsto dalle Raccomandazioni e, quindi, sono stati apportati solo alcuni interventi di coordinamento mirati.

Le principali modifiche proposte per l'attuazione delle Raccomandazioni riguardano l'introduzione degli obblighi, per la banca, di:

- 1) **istituire e mantenere specifici registri** di tutte le attività rilevanti e non rilevanti esternalizzate a fornitori di servizi cloud, a livello individuale e di gruppo;
- 2) **valutare i rischi connessi al paese in cui sono forniti o conservati i dati** (e.g. rischi legali o rischi di elusione o mancata applicazione delle norme in materia fallimentare o in materia di protezione dei dati).

La consultazione terminerà il **7 febbraio 2019**.

[Documento di consultazione di Banca d'Italia del 9 gennaio 2019 – Disposizioni](#)

[Documento di consultazione di Banca d'Italia del 9 gennaio 2019 – Relazione illustrativa](#)

## Vigilanza bancaria

### > *Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria*

#### *Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria - Domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in generale – Seconda edizione rivista*

In data 14 settembre 2018 la **Banca Centrale Europea** (BCE) aveva pubblicato un documento di **consultazione** riguardante l'**integrazione** della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; l'integrazione riguardava, in particolare, la **Parte 2** della Guida la quale verte sui criteri di valutazione concernenti i **requisiti patrimoniali** e il **programma di attività**, inclusi i **piani industriali**.

Si segnala, ora, che la **BCE** ha pubblicato, il 9 gennaio 2019, sul proprio sito internet la **versione consolidata** della “**Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in generale**”.

La Guida, che **non ha carattere giuridicamente vincolante** ma che costituisce uno strumento pratico di supporto agli enti richiedenti e a tutti i soggetti coinvolti nel processo autorizzativo, comprende i contenuti della prima versione della Guida pubblicata a marzo 2018 e i contenuti della Parte 2 sottoposta alla consultazione pubblica terminata il 25 ottobre 2018 (consultazione alla quale non sono pervenuti commenti).

Nell'ambito dell'**autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria**, la valutazione delle istanze dei soggetti che presentano domanda è condotta congiuntamente dalle Autorità nazionali competenti e dalla BCE; i criteri per la valutazione comprendono l'analisi dei **livelli di capitale** delle banche richiedenti, del loro **programma di attività**, della **struttura organizzativa** e dell'**idoneità dei dirigenti e dei maggiori azionisti**.

La Guida riguarda tutte le domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ente creditizio, tra cui ad esempio le domande di autorizzazione iniziale (**enti creditizi di nuova costituzione**), le domande degli **operatori *fintech***, le autorizzazioni nell'ambito di **operazioni di fusione e acquisizione**, le autorizzazioni delle **banche ponte** e le autorizzazioni all'**estensione delle attività esercitate**.

La Guida è volta ad accrescere la trasparenza e la comprensione della procedura e dei criteri di valutazione applicati dalla BCE alle **istanze di autorizzazione** di un ente creditizio nell'area dell'euro e sarà regolarmente aggiornata per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle nuove esperienze acquisite sul campo.

[Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in generale](#)

## Normative trasversali

### > *Benchmark Regulation / Indici di riferimento non significativi*

#### *Final Report. Guidelines on non-significant benchmarks*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il 20 dicembre 2018 sul proprio sito internet il documento «**Final Report. Guidelines on non-significant benchmarks**».

Si tratta del **progetto finale di Orientamenti** elaborati da ESMA ai sensi delle deleghe previste dal **Regolamento (UE) 2016/1011 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento** (il cd. «*Benchmark Regulation*»), relativamente agli **indici di riferimento non significativi**; la bozza di Orientamenti era stata sottoposta a consultazione pubblica tra settembre e novembre 2017.

Gli Orientamenti sono indirizzati (i) agli **amministratori degli indici di riferimento**, definiti quali persone fisiche o giuridiche che hanno il controllo della fornitura di un indice di riferimento e (ii) ai **contributori di dati** sottoposti a vigilanza cioè entità sottoposte a vigilanza che effettuano una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione.

Il *Benchmark Regulation* dispone che, **con riferimento agli indici di riferimento non significativi**, ESMA elabori Orientamenti riguardanti quattro specifiche tematiche:

(i) le **procedure** e le **caratteristiche** della funzione di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 5 («Requisiti della funzione di sorveglianza») del *Benchmark Regulation*;

(ii) le **modalità** per assicurare che i dati siano idonei e verificabili, ai sensi dell'articolo 11 («Dati») del *Benchmark Regulation*;

(iii) la trasparenza della **metodologia** per la fornitura di un indice di riferimento, ai sensi

dell'articolo 13 («Trasparenza della metodologia») del *Benchmark Regulation*;

(vi) i **requisiti** di *governance* e di controllo, ai sensi dell'articolo 16 («Requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza») del *Benchmark Regulation*.

**Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti** nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea; a decorrere dalla data di pubblicazione delle traduzioni, le autorità nazionali competenti avranno due mesi di tempo per comunicare ad ESMA se intendono conformarsi.

Gli Orientamenti diverranno applicabili due mesi dopo la data di pubblicazione delle traduzioni ufficiali.

[Final Report. Guidelines on non-significant benchmarks](#)

## Normative trasversali

### > Arbitro Bancario Finanziario

#### *Documento di consultazione di Banca d'Italia del 28 dicembre 2018 - Modifiche alle disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario*

**Banca d'Italia**, in data 28 dicembre 2018, ha avviato una **consultazione** pubblica avente ad oggetto "**Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Proposta di modifica delle delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e revisione delle disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**".

Con la presente consultazione, Banca d'Italia intende introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina riguardante l'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-*bis* del TUB.

Nel dettaglio Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica una **proposta di modifica** della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e una **proposta di revisione** della disciplina del sistema stragiudiziale delle controversie denominato "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), contenuta nelle Disposizioni di Banca d'Italia del 18 giugno 2009.

Le modifiche sono volte a garantire il **pieno allineamento** della normativa sull'ABF alle previsioni della Direttiva 2013/11/UE sulla **risoluzione alternativa delle controversie** (cd. «Direttiva ADR»), e ad introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all'Arbitro.

Gli interventi proposti si concentrano su aspetti procedurali e di organizzazione interna dell'Arbitro (migliore gestione del contenzioso e riduzione dei tempi di risposta) che non hanno un impatto diretto sulle modalità con cui la clientela bancaria e finanziaria si avvale dell'ABF; l'intervento si è reso

necessario data l'intensificazione del lavoro dell'Arbitro nel corso degli anni.

E' possibile fornire commenti alla consultazione fino al **26 febbraio 2019**.

[Documento di consultazione di Banca d'Italia](#)

## Per informazioni e contatti

### Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Email: [fabrizio.cascinelli@pwc.com](mailto:fabrizio.cascinelli@pwc.com)

### Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Email: [giovanni.stefanin@pwc.com](mailto:giovanni.stefanin@pwc.com)

### Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager | Legal

Email: [mario.m.zanin@pwc.com](mailto:mario.m.zanin@pwc.com)

**Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).**

**Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:**

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>